



Decreto Dirigenziale n. 50 del 27/11/2014

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

Direzione Generale 5 - Direzione Generale per l'ambiente e l'ecosistema

U.O.D. 14 - UOD Autorizzazioni e rifiuti ambientali di Avellino

Oggetto dell'Atto:

VOLTURA DEL D.D. N. 66 DEL 13/04/2012 DI AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI
INFAVORE DELLA ORION'S.

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- CHE con D. D. 14 marzo 2006, n. 28, è stata rilasciata alla Ditta “I.B.S. – INDUSTRIE BATTERIE SERVIZI” s.r.l. l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art. 6 D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, per lo stabilimento di RECUPERO E FUSIONE DEL PIOMBO, sito in Calitri, area industriale, c.da Isca, s. n.;
- CHE con D.D. 13 aprile 2012, n. 66 tale autorizzazione è stata volturata alla ditta “ECOPIOMBO” S.P.A. ai sensi del d. lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii., con validità temporale di cui all’art. 281¹ del medesimo decreto;
- CHE con atto acquisito al prot. n. 0760933 del 12 novembre 2014 la ditta “ORION’S” S.R.L. ha presentato domanda di voltura in proprio favore del predetto provvedimento, dichiarando che sono inalterati il tipo d’attività, gli impianti tecnologici, i sistemi d’abbattimento, il ciclo produttivo e le sostanze impiegate per il suo svolgimento, sotto gli aspetti qualitativo e quantitativo, nonché il contratto di affitto di ramo d’azienda stipulato con la ditta “ECOPIOMBO” S.P.A., sottoscritto in data 13 ottobre 2014 alla presenza del notaio Sergio dal Verme e registrato a Lecce in data 16 ottobre 2014 al numero 8475 e l’autocertificazione, resa ai sensi di legge, attestante la non sussistenza delle cause di decadenza, di divieto o di sospensione di cui all’art. 67 del d. lgs. n. 159/2011, in materia di antimafia;

CONSIDERATO:

- CHE in attuazione dell’art. 7 Legge 24 Aprile 1998, n. 128, recante “Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle comunità europee (legge comunitaria 1995–1997)”, gli oneri di prestazioni e controlli effettuati da uffici pubblici in applicazione delle normative comunitarie sono posti a carico dei soggetti interessati;
- CHE tale obbligo è ribadito dalla D.G.R. 22 maggio 2004, n. 750, ove, tra l’altro, si stabilisce che le competenti somme siano corrisposte all’Agenzia regionale per la protezione ambientale;
- CHE esso è stato assolto dalla ditta cedente preliminarmente al rilascio del D. D. 14 marzo 2006, n. 28, senza che ad oggi risultino eseguite dall’A.R.P.A.C. le prestazioni ed i controlli previsti;

RITENUTO:

- di volturare alla Ditta “ORION’S” s.r.l. l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera rilasciata con D. D. 14 marzo 2006, n. 28 e successivamente volturata a favore della Ditta “ECOMPIOMBO” S.R.L. con D.D. 13 aprile 2012, n. 66, per lo stabilimento di RECUPERO E FUSIONE DEL PIOMBO, sito in Calitri, area industriale, c.da Isca, s. n.;

VISTI:

- 1) la Legge 7 agosto 1990, n. 241, ss. mm. ii.;
- 2) la D.G.R. 5 agosto 1992, n. 4102;
- 3) la D.G.R. 19 gennaio 2001, n. 286;
- 4) il D. D. 14 marzo 2006, n. 28;
- 5) il D. LGS. 3 aprile 2006 n. 152, ss. mm. ii.;
- 6) il Regolamento 15 dicembre 2011, n. 12;
- 7) la D.G.R. 13 novembre 2013, n. 488;
- 8) il D.D. 13 aprile 2012, n. 66;
- 9) il D.P.G.R. 13 novembre 2013, n. 300;

alla stregua dell'istruttoria ed in conformità con le determinazioni della stessa, nonché dell'attestazione di regolarità resa dal responsabile del procedimento;

DECRETA

- 1) la premessa è parte integrante del presente atto, che supera e sostituisce il D.D. 13 aprile 2012, n. 66;
- 2) di volturare alla ditta "ORION'S" s.r.l. nella persona del Legale Rappresentante l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, già rilasciata in via provvisoria ex art. 6 D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, con D. D. 14 marzo 2006, n. 28 alla Ditta "I.B.S. – INDUSTRIE BATTERIE SERVIZI" s.r.l. e successivamente volturata a favore della Ditta "ECOPIOMBO" S.R.L., con D.D. del 13 aprile 2012, n. 66, ai sensi del d. lgs. n. 152/2006 e ss. mm. ii., con validità temporale di cui all'art. 281¹ del medesimo decreto;
- 3) che la ditta provveda alla messa a regime degli impianti, entro 30 giorni dal ricevimento del presente provvedimento, dandone comunicazione a questa UOD, salvo motivata richiesta di proroga che dovrà essere inoltrata, a cura della ditta, a questa UOD Regionale;
- 4) di dare atto che resta fermo tutto quanto stabilito e prescritto nell'originario D.D. 14 marzo 2006, n. 28 e segnatamente:
 - 4.1. adottare ogni accorgimento e/o sistema atto a contenere le emissioni diffuse entro i valori limite di soglia consigliati dall'ACGIH (TLV - TWA) e misurarle in prossimità delle fonti inquinanti comunicandone gli esiti allo scrivente ed agli Enti interessati;
 - 4.2. l'osservanza dei limiti di emissione riportati nell'allegato schema, che rappresentano la massima concentrazione ed il massimo quantitativo orario in peso di sostanze inquinanti immesse in atmosfera dalle lavorazioni e/o impianti considerati;
 - 4.3. non superare in alcun caso i valori limite fissati dalla parte II dell'allegato I alla parte quinta del D.Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii. o, se più restrittivi, quelli stabiliti dalla D.G.R. n. 4102 del 5 agosto 1992;
 - 4.4. effettuare, con cadenza **semestrale** ed immutata periodicità - durante il normale ciclo produttivo e nelle sue condizioni più gravose - n. 1 campionamento per le analisi periodiche di tutte le emissioni, dandone preavviso di almeno trenta giorni e successiva comunicazione degli esiti all'U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Avellino ed all'A.R.P.A.C.;
 - 4.5. provvedere all'esercizio ed alla manutenzione dello stabilimento in maniera tale da garantire il rispetto dei limiti di emissione in tutte le condizioni di funzionamento;
 - 4.6. attenersi, in generale, ai metodi di campionamento, di analisi e di valutazione circa la conformità dei valori ai limiti imposti dall'allegato VI alla parte quinta D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii. e dal D.M. 25 agosto 2000, nonché dalla D.G.R. 5 agosto 1992, n. 4102;
 - 4.7. provvedere all'annotazione (in appositi registri con pagine numerate, tenuti a disposizione dell'autorità competente al controllo e redatti sulla scorta degli schemi esemplificativi di cui al D.Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii., parte quinta, appendici 1 e 2 dell'allegato VI) di :
 - I. dati relativi ai controlli discontinui di cui alla lettera "d" (allegare i relativi certificati d'analisi);
 - II. ogni eventuale caso d'interruzione del normale funzionamento dello stabilimento e/o dei sistemi d'abbattimento;
 - III. rapporti di manutenzione eseguita per ognuno di essi, secondo modalità e periodicità previste dalle schede tecniche del costruttore;
 - 4.8. porre in essere gli adempimenti previsti dall'art. 271 del D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii., in caso di eventuali guasti tali da compromettere il rispetto dei valori limite d'emissione;
 - 4.9. rilasciare il presente provvedimento ai soli fini delle emissioni in atmosfera, fatto salvo ogni altro adempimento o autorizzazione cui la Società sia tenuta in forza di altra norma;
 - 4.10. custodire il presente provvedimento, anche in copia, presso lo stabilimento e consentirne la visione a quanti legittimati al controllo;
- 5) di notificare il presente provvedimento alla ditta "ORION'S" S.R.L., sede legale di Lecce alla via Leuca, n. 210;

- 6) di trasmettere il presente provvedimento al Sindaco del Comune di Calitri, all'Amministrazione Provinciale di Avellino, all'A.R.P.A.C.–Dipartimento provinciale di Avellino, all'A.S.L. di Avellino;
- 7) di trasmettere il presente provvedimento alla Segreteria di Giunta (cod. 40.03.00.00), nonché alla U.O.D. Bollettino Ufficiale (cod. 40.03.05.00) per la pubblicazione;
- 8) avverso il presente provvedimento, nei rispettivi termini di sessanta e centoventi giorni dalla sua notifica, nei modi e nelle forme previste è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o ricorso straordinario al Capo dello Stato.

Il Dirigente
(Dott. ssa Lucia Pagnozzi)